

6. *Varj modi di eleggere i Piovani.*

1041) Quali fossero le maniere legittime anticamente di eleggere i nostri Parrochi, si ha distesamente dalla Sinodica Costituzione del B. Lorenzo Giustiniani Patriarca, che il Trivisano già notò nella parte seconda, pag. 58. Ordina egli dunque, che sepolto il cadavere del defonto Piovano o Titolare, *omnes in civitate residentes ad electionem vocentur*: Che si dica la Messa dello Spirito Santo, e che radunati in Capitolo *Hymnum Veni Creator Spiritus cantent, aut legant*, cioè recitino a bassa voce; e che allora *aut per Scrutinium, aut Compromissum procedant ad electionem; nisi ex longa consuetudine introductum sit, ut per ballotas, aut voces publice prolatas ad electionem procedant; quam consuetudinem tolleramus*. Pochi anni dopo il Patriarca Andrea Bondimerio nelle sue Costituzioni Sinodali, *Ibid.* 59, rinovò gli Ordini del B. Lorenzo, e aggiunse solo, *Absentes vero ab hora mortis defuncti expectentur per 24 horas tantum*, e vuole che si devenga all' elezione *per viam scrutinii, aut per ballotas, aut per viam compromissi*, nè fa motto alcuno dell' elezioni *per voces publice prolatas*. Non è tuttavia, che quella maniera fosse inieramente posta in disuso ai tempi del Bondimerio, che tenne la Sede Castellana dal 1460 al 1464, avvegnachè dalle note della Cancellaria consta, che ancora nel 1472 P. Marco Marini fu eletto Piovano in S. Fantino dai Parrocchiani *a voce*, e in S. Maria Ciubanico P. Antonio Savina fu eletto